studiodotcom
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, giugno 2025

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Giugno in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le novità in materia di ammortizzatori sociali del DL 92/2025 pag 10

Istruzioni per l'incentivo al posticipo di "Quota 103" e della pensione anticipata pag 12

Prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali pag 15

Nuovo requisito per la fruizione della NASpI pag 18

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di giugno in pillole pag 20

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di luglio 2025 pag 23

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di agosto 2025 pag 26

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Sgravi contributivi per le assunzioni di detenuti o internati pag 27

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

GIUGNO IN PILLOLE

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2023

Con il messaggio 4.6.2025 n. 1765, l'INPS ha comunicato l'ammissione di nuove imprese allo sgravio contributivo *ex* art. 6 del DL 510/96, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, fornendo istruzioni per le operazioni di conguaglio.
Le imprese interessate sono quelle destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30.11.2024.
La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.
La struttura territorialmente competente dell'INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W"; Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16.9.2025.

INPS - REQUISITI DI ACCESSO ALLA NASPI

Con la circ. 5.6.2025 n. 98, l'INPS è intervenuto in merito alle nuove disposizioni antielusive in materia di NASpI introdotte dalla legge di bilancio 2025.
In sintesi, dall'1.1.2025 risulta più difficile l'accesso all'indennità di disoccupazione per il lavoratore che, nell'arco di 12 mesi, dopo essersi dimesso volontariamente, viene assunto da un altro datore di lavoro e da quest'ultimo licenziato.
Al fine di evitare abusi, infatti, l'art. 1 co. 171 della L. 207/2024 richiede in questo caso il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall'INPS, si precisa, ad esempio, che per il raggiungimento del requisito contributivo in questione sono da considerare utili anche tutte le settimane retribuite, se viene rispettato il minimale settimanale.
Si ritengono cumulabili anche eventuali settimane di contribuzione nel settore agricolo.
Si precisa, inoltre, che, mentre la cessazione volontaria per dimissioni deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria avvenuta per licenziamento, per cui si richiede la NASpI, può riguardare un rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a termine.

INL - CHIARIMENTI IN MATERIA DI PATENTE A PUNTI

Con la nota 4.6.2025 n. 964, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha esaminato alcuni aspetti sanzionatori collegati alla patente a crediti, ossia lo strumento di qualificazione regolato dall'art. 27 del DLgs. 81/2008 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Dopo aver ricordato che il co. 11 del citato art. 27 prevede, qualora i predetti soggetti operino in cantiere senza patente, l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, l'INL ha preso in esame l'ipotesi in cui un lavoratore autonomo presente in cantiere non sia un reale artigiano ma, in seguito ad accertamenti ispettivi, si riveli a tutti gli effetti un dipendente dell'impresa affidataria, che gli ha formalmente subappaltato i lavori.
In tale ipotesi, si precisa, il personale ispettivo procede alla riqualificazione del rapporto riconducendolo nell'alveo della subordinazione in capo all'impresa affidataria, determinando il venire meno del presupposto soggettivo che avrebbe obbligato il lavoratore fittiziamente autonomo al possesso della patente, con la conseguente inapplicabilità della citata sanzione amministrativa prevista all'art. 27 co. 11 del DLgs. 81/2008.
In compenso, la sanzione in questione potrebbe essere contestata all'impresa affidataria, se sprovvista a sua volta della patente.

INAIL - NUOVO TASSO DI INTERESSE PER RATEIZZAZIONI E SANZIONI CIVILI

Con la circ. 10.6.2025 n. 34, l'INAIL ha ricordato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 5.6.2025, ha fissato al 2,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.
Per effetto di tale decisione, dall'11.6.2025, variano:

- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'art. 2 co. 11 del DL 338/89 (pari all'8,15%). Nulla varia, quindi, per le rateazioni già in corso, per le quali residua la validità dei piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in ragione alla data di presentazione dell'istanza;
- il tasso di interesse per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 della L. 388/2000.

INL - ATTIVITÀ ISPETTIVA E ATTIVITÀ DI VERIFICA PER L'ANNO 2025

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso il documento di programmazione della vigilanza per l'anno 2025, con cui si prevede:

- l'intensificazione dei controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attenzione sarà rivolta prevalentemente agli ambiti nei quali si registra una maggiore percentuale di infortuni sul lavoro;
- il contrasto serrato al lavoro nero, nel rispetto del *target* previsto dal piano nazionale del sommerso;
- controlli sulla corretta applicazione dei contratti collettivi, sull'intermediazione illecita e sullo sfruttamento della manodopera e sul caporalato, ecc.

Sono altresì previste attività di prevenzione e promozione, finalizzate ad accrescere ed approfondire le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad aumentare la consapevolezza dei rischi connessi agli infortuni e alle lesioni sul lavoro nonché alle malattie professionali.

INPS - NUOVO TASSO DI INTERESSE PER RATEIZZAZIONI E SANZIONI CIVILI

Con la circ. 100/2025, l'INPS ha reso noto che la Banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema il quale, dall'11.6.2025, è pari al 2,15%.
Detta variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (8,15% annuo);
- sull'ammontare del tasso di interesse inerente alle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

INPS - PRESTAZIONI DEL FONDO BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con la circ. 10.6.2025 n. 99, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Si ricorda che con il DM 21.5.2024, la disciplina del Fondo in questione è stata adeguata alle novità introdotte dall'art. 1 co. 204 - 208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che riguardano la platea dei soggetti interessati, la durata e la misura dell'assegno di integrazione salariale, l'applicabilità delle causali, nonché la misura della contribuzione ordinaria.
Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali con una media occupazionale di almeno un dipendente e possono beneficiare della prestazione tutti i lavoratori subordinati del citato settore (esclusi i dirigenti), in possesso di almeno 30 giorni di lavoro effettivo.
Tra le varie, l'INPS precisa che il pagamento dell'assegno viene anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e recuperato entro 6 mesi tramite rimborso o conguaglio contributivo.

Dopo aver indicato le aliquote di finanziamento, l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni per una corretta compilazione del flusso UniEmens, con particolare riferimento all'esposizione dell'evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell'assegno di integrazione salariale.

INPS - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRO

Con il messaggio 12.6.2025 n. 1858, l'INPS ha reso noto che dal 16.6.2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO *ex* art. 1 co. 142-155 della L. 213/2023 per l'anno 2025.
La domanda deve essere presentata entro il 31.10.2025 in via telematica tramite la sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", selezionando la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)". In alternativa è possibile utilizzare il Contact Center integrato.
Sul punto, l'Istituto precisa che:

- non possono accedere per l'anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2024 ed eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate;
- nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato non può accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità ISCRO decaduta;
- la domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025 può essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l'anno 2024 e coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.

INPS - INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Con la circ. 13.6.2025 n. 101, l'INPS ha fornito istruzioni operative in materia di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta della misura introdotta dal DLgs. 175/2023, finalizzata a garantire ai lavoratori dello spettacolo un sostegno economico tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in detto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Destinatari della misura sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS):

- i prestatori di lavoro autonomi, ivi comprese le co.co.co.;
- i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 182/97;
- i lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo che non siano titolari dell'indennità di disponibilità.

Inoltre, con riferimento ai termini di presentazione della domanda, l'ente previdenziale evidenzia che, a far data dall'1.1.2025, la stessa può essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza.

INPS - INCENTIVO PER CHI RINUNCIA ALLA PENSIONE ANTICIPATA

Con la circ. 16.6.2025 n. 102, l'INPS ha fornito le istruzioni per gestire l'incentivo di cui all'art. 1 co. 161 della L. 207/2024, riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato entro il 2025 i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile in "Quota 103" oppure della pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 10 del DL 201/2011.
L'Istituto ricorda che tale opzione comporta la rinuncia all'accredito della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro in merito alla quota a carico del dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva all'esercizio della facoltà in questione.
La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare, viene quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito ai fini fiscali.

Tra l'altro, l'INPS precisa che la facoltà di rinuncia è esercitabile e revocabile dal lavoratore una sola volta nel corso della vita lavorativa. Inoltre, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, la fruizione dell'incentivo non risulta subordinata al possesso del DURC.
Con l'occasione, vengono altresì fornite le istruzioni per la gestione dell'incentivo nel flusso UniEmens. In particolare, si rende noto che nell'elemento "CodiceCausale" dovrà essere inserito il codice già in uso "L577".

INPS - ESONERI CONTRIBUTIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA CALAMITÀ

Con la circ. 16.6.2025 n. 103, l'INPS ha fornito indicazioni sulle novità in materia di aiuti di Stato finalizzati a compensare i danni subiti dalle imprese agricole di produzione primaria a seguito di:

- eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
- calamità naturali;
- danni causati dalla diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.

Tali interventi pubblici di sostegno sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva se soddisfano le condizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14.12.2022.
In merito agli interventi compensativi *ex post* previsti dall'art. 5 del DLgs. 102/2004 e, in particolare, sull'esonero contributivo parziale *ex* art. 8 del DLgs. 102/2004, l'INPS rende noto che saranno progressivamente resi disponibili, nel cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi.

INPS - MODIFICHE AL SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU

Con il messaggio 16.6.2025 n. 1895, l'INPS ha reso noto che il servizio di presentazione della DSU in modalità precompilata è stato implementato con l'inserimento dei valori del patrimonio mobiliare applicando la riduzione dei valori del Saldo/Valore al 31 dicembre dei rapporti finanziari trasmessi dall'Agenzia delle Entrate relativi ai titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, come previsto dall'art. 5 co. 4-*bis* del DPCM 159/2013 (per i libretti di risparmio postale - Tipo rapporto 03 - la riduzione è effettuata anche sui valori indicati nel campo "Giacenza media").
La riduzione è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:

- dichiarante, componenti del nucleo diversi dal dichiarante in ordine decrescente di età (dal maggiore al minore di età), genitore non coniugato e non convivente (nucleo familiare);
- titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio postale (rapporti finanziari).

Il dichiarante deve accettare o modificare i dati del Quadro FC2 relativi ai valori dei rapporti finanziari riportati al netto dell'esclusione o della riduzione prevista dalla normativa.

INPS - INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI

Con il messaggio 18.6.2025 n. 1935, l'INPS ha precisato che la fruizione del *bonus* giovani con limite massimo di importo pari a 500 euro, di cui all'art. 22 co. 1 del DL 60/2024, sarà subordinato al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto per le assunzioni e per le trasformazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2025 (come già previsto per il *bonus* donne e per il *bonus* giovani con importo maggiorato a 650 euro).
La Commissione europea ha infatti richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.
Sotto il profilo operativo, comunica infine l'INPS, il modulo di domanda già in uso per la richiesta del *bonus* giovani è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000: "*la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto*".

INAIL - RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER IL 2025

Con la circ. 20.6.2025 n. 37, l'INAIL ha reso nota la rivalutazione, con decorrenza 1.1.2025, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico.
Con riguardo alla rendita di inabilità permanente:

- per il settore industria, la retribuzione media giornaliera ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è pari a 97,27 euro; la retribuzione annua minima è pari a 20.426,70 euro e quella massima a 37.935,30 euro;
- per il settore marittimo operano gli stessi importi previsti per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima dei lavoratori indicati nella circolare;
- per il settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua ai fini della liquidazione delle rendite è fissata in 30.834,39 euro.

Negli indicati settori l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 12.342,84 euro.
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite sono liquidati d'ufficio secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.

INAIL - CHIARIMENTI PER LE TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI

Con la circ. 24.6.2025 n. 38, l'INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle tariffe dei premi assicurativi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, tenuto conto delle novità introdotte dal DM 27.2.2019, con il quale è stata modificata la declaratoria della voce "0722".
In particolare, l'Istituto evidenzia che la nuova declaratoria introduce la dizione "attività d'ufficio" in luogo della precedente previsione di "*Personale (…) che fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio*".
Con l'occasione, si chiarisce che per attività d'ufficio si intendono tutte quelle svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali, che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l'amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici e simili.
Tra le diverse attività classificabili alla voce 0722, l'INAIL segnala le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale in ambito sportivo di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021, le attività dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

INPS - NUOVE FUNZIONALITÀ PER I FLUSSI UNIEMENS-POSAGRI

Con il messaggio 23.6.2025 n. 1978, l'INPS ha reso noto che il servizio "Consultazione flussi UniEmens" è stato implementato con una nuova funzionalità di notifica automatica dell'esito negativo della trasmissione dei flussi UniEmens-PosAgri.
In particolare, la nuova funzionalità:

- predispone e invia al datore di lavoro una e-mail contenente la notizia circa la presenza di errori che hanno determinato il blocco della elaborazione dei flussi UniEmens-PosAgri trasmessi;
- invia altresì una e-mail riepilogativa al consulente che ha inviato almeno un flusso relativo a un datore di lavoro iscritto alla Gestione Aziende Agricole (GAA) contente errori bloccanti.

Ciò permette di allertare immediatamente l'intermediario e il datore di lavoro circa la presenza di flussi errati e bloccati automaticamente dal software di controllo in fase di accoglienza e di intervenire velocemente.

INPS - NUOVE DOMANDE PER L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il comunicato 26.6.2025, l'INPS ha diffuso alcuni aggiornamenti in materia di assegno di inclusione (Adi), la misura introdotta, a decorrere dall'1.1.2024, dall'art. 1 del DL 48/2023, con il fine di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli, mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e politica del lavoro. In particolare, l'ente previdenziale ha specificato che, nel mese di giugno 2025, i beneficiari che hanno ricevuto l'Adi dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e ultimo pagamento; dal mese di luglio 2025 sarà poi possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata massima di 12 mesi. Anche il Ministero del Lavoro ha pubblicato una notizia in materia, precisando altresì come, sul sito istituzionale, siano stati predisposti e messi a disposizione di operatori e cittadini degli strumenti utili per la presentazione delle domande, nonché come, a vantaggio degli utenti, sia stato introdotto un sistema di assistenza multilivello per il reperimento di informazioni e il superamento di eventuali criticità.

GOVERNO - NUOVE MISURE DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI

Con il DL 26.6.2025 n. 92 sono state introdotte diverse misure in materia di trattamenti di integrazione salariale. Tra le varie, il provvedimento in esame riconosce dall'1.2.2025 al 31.12.2025 un ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale in deroga per le aziende del comparto moda, introdotta dall'art. 2 del DL 160/2024 e applicata, prima della proroga in commento, fino al 31.1.2025.
Inoltre, si riconosce per tutto il 2025 l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'accesso all'integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.
Ancora, viene riconosciuto fino al 31.12.2027, e in continuità con ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di CIGS per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano.
Infine, ulteriori misure di interesse riguardano forme di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell'attività produttiva e di cessione di azienda, nonché il rifinanziamento del trattamento di sostegno disposto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 per i lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

INPS - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2025

Con la circ. 27.6.2025 n. 105, l'INPS ha reso i consueti chiarimenti sulla compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2025.
Quest'anno le maggiori novità riguardano i criteri per la compilazione dei righi in caso di adesione al concordato preventivo biennale in quanto sia i soggetti ISA, sia i contribuenti in regime forfetario possono scegliere se determinare i contributi sul reddito concordato oppure su quello effettivo, se superiore.

INL - NUOVE FAQ PER LA PATENTE A CREDITI

Con le nuove FAQ pubblicate il 26.6.2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla patente a crediti di cui all'art. 27 del DLgs. 81/2008, necessaria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Tra l'altro, si segnala un chiarimento in materia di obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e i prestatori di lavoro, che rientra tra i requisiti necessari per poter ottenere il rilascio informatico della patente.
Nel merito, l'INL chiarisce che, ai fini del rilascio della patente, non è necessario un completo assolvimento di tutto il percorso formativo, il quale, tuttavia, deve quanto meno essere avviato.
In ogni caso, prescindendo dallo sblocco dell'attività ovvero dal rilascio della patente a fronte del solo avvio della formazione, l'Ispettorato precisa che il lavoratore non potrà comunque essere adibito ad una specifica attività fino a quando non sarà attestato il completamento della formazione.

MINISTERO DEL LAVORO - FAQ IN MATERIA DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE

Con le nuove FAQ pubblicate in data 24.6.2025, il Ministero del Lavoro ha ribadito il proprio orientamento in merito all'art. 26 co. 7-*bis* del DLgs. 151/2015, in merito alla nuova procedura di risoluzione per fatti concludenti del rapporto di lavoro, vigente dal 12.1.2025.
Nel dettaglio è stato confermato che:

- le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate, previste per il licenziamento disciplinare, non possono dar luogo a dimissioni di fatto (le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie);
- il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge.

L'intervento si è reso necessario a seguito di quanto statuito dal Tribunale di Trento con la sentenza 87/2025, la quale, secondo il Ministero, non ha superato la lettura fornita con la circ. 6/2025.

AGENZIA DELLE ENTRATE - INCENTIVO PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Con la ris. 30.6.2025 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia a "Quota 103" e alla pensione anticipata – prevista dall'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 e modificata dall'art. 1 co. 161 della L. 207/2024 – si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" dell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Sul punto, l'art. 51 co. 2 lett. i-*bis*) del TUIR prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso:

- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme sostitutive della medesima.

Anche se dal dettato letterale della norma, tale regime di non concorrenza al reddito non troverebbe applicazione per i lavoratori iscritti alle forme "esclusive", secondo l'Agenzia l'agevolazione fiscale si deve applicare a tutti i lavoratori indicati nel citato co. 161 e quindi anche per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO.

INPS - NUOVO AVVISO DI TARIFFAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI

Con il messaggio 30.6.2025 n. 2069, l'INPS ha reso nota la pronta disponibilità dei nuovi avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l'emissione 2025 dei lavoratori agricoli autonomi, la cui scadenza è fissata per il 16.7.2025 (prima rata).
Gli avvisi:

- sono disponibili nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, alla voce "Dati complementari", "Stampa lettera F24";
- sono stati riprogettati per tenere conto delle novità introdotte dall'art. 30 del DL 19/2024 in materia di sanzioni per omissioni ed evasioni contributive.

INPS - NUOVA FUNZIONALITÀ PER IL CONGEDO PARENTALE

Con il messaggio l30.6.2025 n. 2078, l'INPS ha reso noto che il servizio "Domande di maternità e paternità" è stato integrato con la nuova funzionalità "Consulta contatori congedo parentale", la quale permette la consultazione dei congedi parentali richiesti in relazione a nascite o adozioni o affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.
Il nuovo servizio ha lo scopo di agevolare i genitori nel computo dei periodi di congedo parentale richiesti, permettendo di pianificare la fruizione dei periodi ancora spettanti.
Accedendo alla nuova funzione ciascun genitore può visualizzare, in relazione alle proprie richieste di congedo parentale, le seguenti informazioni:

- totale di congedo parentale, con o senza indennità, che considera unicamente i periodi di congedo parentale "accolti";
- totale di congedo parentale accolto con o senza indennità.

Per visualizzare i periodi richiesti, occorre andare alla sezione “Dettaglio periodi”, in cui vengono precisati tali periodi suddivisi tra periodi definiti e periodi in lavorazione.

INL - NUOVA FUNZIONALITÀ PER LA PATENTE A PUNTI

Il Ministro del Lavoro, congiuntamente ai vertici dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), ha reso noto che dal 10.7.2025 saranno disponibili sul portale della medesima Agenzia ispettiva le nuove funzionalità relative alla patente a crediti per i cantieri mobili o temporanei di cui all’art. 27 del DLgs. 81/2008, che permetteranno non solo di visualizzare i relativi dati, ma anche di incrementare i crediti iniziali.
Sul punto, l’Autore ricorda che, in fase di prima applicazione, la patente a crediti è stata rilasciata unicamente con la dotazione iniziale di 30 crediti, ma ne potrà avere fino a un massimo di 100 attraverso punti aggiuntivi.
Secondo quanto spiegato dall’INL, per poter operare con le nuove funzionalità del portale, è necessaria una prima fase di attestazione e conseguente verifica per il legale rappresentante dell’impresa, del titolare di impresa individuale e del lavoratore autonomo.
Tale specifica funzionalità avviene accedendo al portale dei servizi INL all’indirizzo *https://servizi.ispettorato.gov.it*, identificandosi tramite SPID, CIE o CNS. Il rilascio dell’attestazione avviene entro 24 ore, attraverso un controllo incrociato dei dati (codice fiscale e iscrizione) in possesso della CCIAA.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL DL 92/2025

Tra le diverse misure di sostegno ai comparti produttivi previste dal DL 92/2025 trovano posto anche specifiche disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

Con il DL 26.6.2025 n. 92 sono state introdotte misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
Tra queste sono presenti anche alcune disposizioni che riguardano specifici trattamenti di integrazione salariale.

Esonero del contributo addizionale per le aree di crisi industriale complessa

L'art. 6 del provvedimento riconosce per tutto il 2025 l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'accesso all'integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.
Sul punto, si ricorda che la contribuzione addizionale è:

- regolata dall'art. 5 del DLgs. 148/2015;
- normalmente a carico dei datori di lavoro che richiedono interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La nuova disposizione prevede poi che il diritto all'esonero decada nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di integrazione salariale, una procedura di licenziamento collettivo.

CIGS in deroga per i gruppi di imprese

L'art. 7 del DL 92/2025 riconosce fino al 31.12.2027, e in continuità con ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano.
Tuttavia, per accedere all'intervento di sostegno, le aziende interessate devono aver già sottoscritto al 27.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 92/2025) un accordo quadro di programma in sede governativa con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
Infine, si prevede che, per ciascun lavoratore interessato dall'integrazione salariale, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro possa essere prevista fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale è stato stipulato.

Misure in caso di cessazione dell'attività e cessione dell'azienda

L'art. 8 del DL 92/2025 dispone, sempre per quest'anno, la possibilità di autorizzare – previo accordo in sede governativa – un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi qualora, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
La medesima norma prevede poi che il lavoratore sospeso in CIGS decada dal trattamento qualora:

- rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
- oppure non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Queste ultime previsioni, tuttavia, si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Trattamento di sostegno per le imprese confiscate

L'art. 9 del DL 92/2025 dispone il rifinanziamento del trattamento di sostegno disposto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 a favore dei lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

CIG in deroga per il settore moda

L'art. 10 del provvedimento in esame riconosce dal 1.2.2025 al 31.12.2025 un ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale in deroga per le aziende del comparto moda.
Sul punto, si ricorda che la misura è stata introdotta dall'art. 2 del DL 160/2024 e applicata, prima della proroga in commento, fino al 31 gennaio scorso.
Il trattamento opera in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).
Inoltre, si rivolge a tutti i datori di lavoro del settore moda con alle dipendenze almeno 15 lavoratori nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso al trattamento in parola e che hanno già raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale.
La disposizione del DL 92/2025 specifica poi che il trattamento può essere anticipato dal datore di lavoro, con successivo recupero tramite rimborso o conguaglio contributivo, oppure, in alternativa, erogato direttamente dall'INPS senza obbligo per l'impresa di documentare la sussistenza di serie difficoltà finanziarie.

ISTRUZIONI PER L'INCENTIVO AL POSTICIPO DI "QUOTA 103" E DELLA PENSIONE ANTICIPATA

Con la circ. 102/2025, l'INPS è intervenuto in merito all'incentivo per i lavoratori che nell'anno 2025 maturano i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") e decidono di non beneficiarne.

Con la circ. 16.6.2025 n. 102, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito all'incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della:

- pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103");
- pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 10 del DL 201/2011.

Nel merito, ha fornito alcune precisazioni anche l'Agenzia delle Entrate con la ris. 30.6.2025 n. 45.

Disciplina generale

L'esercizio dell'opzione in parola, riproposta per il 2025 dall'art. 1 co. 161 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), consiste nella rinuncia all'accredito della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell'esercizio della facoltà in questione.
La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare, viene quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito ai fini fiscali.

Caratteristiche dell'opzione

L'INPS precisa che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore, mentre resta fermo l'obbligo di versamento della quota a carico azienda.
In altri termini, precisa l'Istituto previdenziale, la posizione assicurativa del lavoratore continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.
Inoltre, si ricorda che la facoltà di rinuncia:

- è esercitabile e revocabile dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa;
- non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo trova applicazione automatica anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, l'Istituto previdenziale ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale".

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Con la ris. 30.6.2025 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia a "Quota 103" e alla pensione anticipata si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" dell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Sul punto, l'art. 51 co. 2 lett. i-*bis*) del TUIR prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso:

- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme sostitutive della medesima.

Anche se dal dettato letterale della norma, tale regime di non concorrenza al reddito non troverebbe applicazione per i lavoratori iscritti alle forme "esclusive", secondo l'Agenzia l'agevolazione fiscale si deve applicare a tutti i lavoratori indicati nel co. 161 e quindi anche per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO.

Decorrenze

Per quanto riguarda invece le decorrenze pensionistiche di riferimento per l'incentivo in parola, l'INPS precisa che per i soggetti in possesso di:

- 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico "Quota 103" decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero 9 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, la pensione anticipata *ex* art. 24 co. 10 del DL 201/2011 decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Condizioni di spettanza

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza, l'INPS chiarisce che:

- trattandosi di un abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, il beneficio non assume la natura di incentivo all'assunzione e pertanto non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015;
- non comportando benefici in capo al datore di lavoro, la fruizione dell'incentivo non risulta subordinata al possesso del DURC;

- l'applicazione della misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla sua registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Cumulabilità con altre misure agevolative

Con riferimento al tema della cumulabilità con le diverse misure agevolative, l'INPS ricorda in via preliminare che l'incentivo consiste tecnicamente in un mancato versamento della quota IVS a carico del lavoratore e nell'erogazione dei corrispondenti importi direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.
Pertanto, l'incentivo risulta:

- applicabile contestualmente ad altre misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- non strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l'applicabilità delle agevolazioni su tale quota.

Procedura di riconoscimento

Il lavoratore interessato ad avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell'incentivo, l'Istituto verificherà il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunicherà al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.
Solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'INPS al datore di lavoro, lo stesso potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

Gestione dei Flussi UniEmens

Nella circ. 102/2025 vengono infine fornite le istruzioni per la gestione dell'incentivo nel flusso UniEmens.
In particolare, l'INPS rende noto che nell'elemento "CodiceCausale" dovrà essere inserito il codice causale già in uso "L577".
Con l'occasione, viene altresì illustrata l'esposizione dei dati degli iscritti alla Gestione pubblica nonché nella sezione "PosAgri" del flusso UniEmens, nel caso di datori di lavoro agricoli.

PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con la circ. 99/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Con la circ. 10.6.2025 n. 99, l'INPS è intervenuto con riferimento alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, fornendo le relative istruzioni operative.

Scopo e adeguamento della disciplina

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ha lo scopo di assicurare, a favore dei lavoratori del settore, tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui agli artt. 11 e 21 del DLgs. 148/2015.
Si ricorda che con il DM 21.5.2024 la disciplina del Fondo in questione è stata adeguata alle novità introdotte dall'art. 1 co. 204- 2 08 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che riguardavano:

- la platea dei soggetti interessati;
- la durata e la misura dell'assegno di integrazione salariale;
- l'applicabilità delle causali;
- la misura della contribuzione ordinaria.

Ambito soggettivo

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo in questione i datori di lavoro del settore delle attività professionali con una media occupazionale di almeno un dipendente.
Sul punto, l'INPS precisa che tale soglia dimensionale si verifica:

- mensilmente;
- con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Sono invece diretti beneficiari della prestazione tutti i lavoratori subordinati del citato settore:

- esclusi i dirigenti e compresi gli apprendisti nonché i lavoratori a domicilio;
- con un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l'INPS ricorda che alla ripresa dell'attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.

Domanda e importo della prestazione

Le domande di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale devono essere presentate nei termini previsti dall'art. 30 co. 2 del DLgs. 148/2015, ovvero:

- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata;
- non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Invece, l'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015, ossia all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, che per l'anno 2025 è pari a 1.404,03 euro.

Durata della prestazione

Per quanto riguarda la durata della prestazione in esame, nella circolare in commento si ricorda che la medesima può variare in relazione al numero di dipendenti e alla causale utilizzata.
In pratica, se i datori di lavoro hanno occupato mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, la durata massima è di 26 settimane in un biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie.
Se invece i dipendenti sono più di 15, la durata massima è pari a:

- 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie;
- 24 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi aziendale;
- 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.

Aspetti procedurali e contributivi

Ai fini dell'accesso alla prestazione in commento, è necessario per il datore di lavoro espletare innanzitutto le procedure di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del DLgs. 148/2015.
Invece, il pagamento dell'assegno verrà effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e recuperato da quest'ultimo entro 6 mesi tramite rimborso o conguaglio contributivo.
Per quanto riguarda i contributi di finanziamento, l'aliquota ordinaria è pari allo 0,50% (due terzi a carico ditta e un terzo a carico del lavoratore) per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento hanno occupato mediamente fino a 5

dipendenti, con un incremento allo 0,80% se i dipendenti sono più di 5 e fino a 15, ovvero all'1% se si supera tale ultima soglia.
Si ricorda che, dall'1.1.2025, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno richiesto la prestazione per almeno 24 mesi, l'aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.
Inoltre, è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Gestione del flusso UniEmens

L'INPS fornisce infine le istruzioni per una corretta compilazione del flusso UniEmens, con particolare riferimento all'esposizione dell'evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell'assegno di integrazione salariale.
Sul punto, si precisa che i datori di lavoro devono indicare il "CodiceEvento" per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del *ticket*.
In particolare, anche nell'elemento "CodiceEvento" di "DifferenzeACredito" deve essere valorizzato il codice evento già in uso "AIO", mentre il codice evento "AIS" non deve essere più utilizzato.
Invece, per l'esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale "ConguagliCIG" - "CIGAutorizzata" l'elemento "FondoSol".
Infine, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

NUOVO REQUISITO PER LA FRUIZIONE DELLA NASPI

Con la circ. 98/2025, l'INPS ha illustrato le disposizioni introdotte in chiave antielusiva dalla legge di bilancio 2025 che riguardano il nuovo requisito richiesto per fruire della NASpI.

Con la circ. 5.6.2025 n. 98, l'INPS ha illustrato le disposizioni introdotte in chiave antielusiva dalla legge di bilancio 2025 che si sostanziano in un nuovo requisito richiesto per la fruizione dell'indennità di NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025.

Quadro normativo

L'art. 1 co. 171 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), aggiungendo la lett. c-*bis*) all'art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015, stabilisce che per i lavoratori, i quali nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI hanno presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato (o sono giunti a una risoluzione consensuale), è possibile accedere al beneficio solo se hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.
Nell'evidenza, si tratta di un inasprimento dei requisiti necessari per accedere al beneficio in questione, che incide inevitabilmente su tutte quelle ipotesi in cui un lavoratore si fa assumere e successivamente licenziare da un datore compiacente, per ottenere – in modo quindi abusivo – la NASpI.

Precisazioni in merito alla cessazione del rapporto di lavoro

Con l'occasione, l'INPS precisa innanzitutto che:

- per evento di disoccupazione si intende la cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la disposizione in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dall'1.1.2025;
- la nuova disposizione esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità *ex* art. 55 del DLgs. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/66 che, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DLgs. 22/2015, consentono in ogni caso l'accesso alla prestazione NASpI.

Infine, l'Istituto previdenziale precisa che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia un rapporto di lavoro a termine.

Requisito contributivo

Per quanto riguarda il citato requisito di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione, l'INPS precisa che al fine del diritto alla prestazione sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (ad esempio, quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. "automaticità delle prestazioni" *ex* art. 2116 c.c.).
In particolare, si considerano utili:

- i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

Inoltre, se nel periodo in questione sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Misura e durata

Nella circolare in commento si precisa che la novità introdotta dalla legge di bilancio 2025 si riferisce esclusivamente al nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione e, pertanto, nulla cambia con riferimento alla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del DLgs. 22/2015.

LE NOVITÀ DI GIUGNO IN PILLOLE

METALMECCANICI (INDUSTRIA)

ACCORDO 12.6.2025

L'Accordo ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.
Di seguito si riportano i minimi retributivi applicabili dall'1.6.2025: liv. A1, 2.837,12 euro; liv. B3, 2.770,74 euro; liv. B2, 2.481,84 euro; liv. B1, 2.313,34 euro; liv. C3, 2.158,26 euro; liv. C2, 2.015,24 euro; liv. C1, 1.973,51 euro; liv. D2, 1.931,78 euro; liv. D1, 1.742,03 euro.
Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità. L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori:

- trasferta intera, 50,33 euro;
- quota per il pranzo o la cena, 12,99 euro;
- quota per il pernottamento, 24,35 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
  - per i livelli D1, D2 e C1, 5,76 euro;
  - per i livelli C2 e C3, 6,87 euro;
  - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 7,88 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
  - per i livelli D1, D2 e C1, 8,67 euro;
  - per i livelli C2 e C3, 10,78 euro;
  - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 12,98 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
  - per i livelli D1, D2 e C1, 9,37 euro;
  - per i livelli C2 e C3, 11,56 euro;
  - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 13,66 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
  - per i livelli D1, D2 e C1, 37,47 euro;
  - per i livelli C2 e C3, 45,13 euro;
  - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 52,38 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
  - per i livelli D1, D2 e C1, 38,17 euro;
  - per i livelli C2 e C3, 45,91 euro;
  - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 53,06 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
  - per i livelli D1, D2 e C1, 41,08 euro;
  - per i livelli C2 e C3, 49,82 euro;
  - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 58,16 euro.

METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

ACCORDO 19.6.2025

L'Accordo ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i minimi applicabili da giugno 2025: liv. 9Q, 3.023,98 euro; liv. 9, 3.023,98 euro; liv. 8Q, 2.719,17 euro; liv. 8, 2.719,17 euro; liv. 7, 2.500,42 euro; liv. 6, 2.330,66 euro; liv. 5, 2.173,76 euro; liv. 4, 2.029,28 euro; liv. 3, 1.944,96 euro; liv. 2, 1.752,96 euro; liv. 1, 1.587,26 euro. Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.
L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori:

- trasferta intera, 50,32 euro;
- quota per il pranzo o la cena, 13 euro;
- quota per il pernottamento, 25,28 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
  - per i livelli 1, 2 e 3, 5,76 euro;
  - per i livelli 4 e 5, 6,87 euro;
  - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 7,89 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
  - per i livelli 1, 2 e 3, 8,67 euro;
  - per i livelli 4 e 5, 10,77 euro;
  - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 12,98 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
  - per i livelli 1, 2 e 3, 9,36 euro;
  - per i livelli 4 e 5, 11,56 euro;
  - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 13,66 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
  - per i livelli 1, 2 e 3, 37,48 euro;
  - per i livelli 4 e 5, 45,10 euro;
  - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 52,45 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
  - per i livelli 1, 2 e 3, 38,17 euro;
  - per i livelli 4 e 5, 45,88 euro;
  - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 53,12 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
  - per i livelli 1, 2 e 3, 41,09 euro;
  - per i livelli 4 e 5, 49,79 euro;
  - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 58,21 euro.

MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA

ACCORDO 13.6.2025

Rinnovata la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduta il 31.12.2024. La nuova disciplina è in vigore dall'1.6.2025 e sarà valida fino al 31.12.2028.
Previsto un incremento retributivo pari a 215 euro distribuito nel periodo di vigenza contrattuale, rapportato al livello 2 della classificazione e comprensivo del recupero inflativo previsto per il ciclo precedente (2021-2024). Tale incremento si aggiunge all'ultima tranche di aumento prevista dall'Accordo 8.6.2021 da luglio 2025. Queste le decorrenze stabilite in attesa che le Parti diffondano le tabelle ufficiale con i relativi valori: 1.7.2025, 1.5.2026, 1.10.2026, 1.5.2027, 1.12.2027, 1.7.2028, 1.10.2028 e 1.3.2029.
In materia di lavoro a tempo parziale l'Accordo ha previsto che per le assunzioni successive al 13.6.2025 l'orario minimo settimanale non potrà essere inferiore a 15 ore; mentre nel caso di rapporto di tipo verticale e misto tale limite è stato proporzionato mensilmente in 65 ore e annualmente in 640 ore.

Ampliate le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, con il riconoscimento di ulteriori 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione corrente, in aggiunta ai 90 giorni già previsti dalla legge.

SCUOLE MATERNE PRIVATE

CCNL 28.5.2025

Rinnovata per il quadriennio 2024-2027 la disciplina collettiva applicabile al personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism-Federazione Italiana Scuole Materne.
Previsto un incremento complessivo della paga base pari a 75 euro medi, distribuiti tra le decorrenze dell'1.6.2025 (30 euro) e dell'1.9.2025 (45 euro). Di seguito i minimi retributivi in vigore dallo scorso giugno: liv. 8, 1.813,96 euro; liv. 7, 1.773,83 euro; liv. 6, 1.614,55 euro; liv. 5, 1.594,49 euro; liv. 4, 1.512,14 euro; liv. 3, 1.465,26 euro; liv. 2, 1.463,14 euro; liv. 1, 1.407,98 euro.
A copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra settembre 2024 e maggio 2025 le Parti hanno poi previsto, limitatamente ai lavoratori in forza al 28.5.2025, l'erogazione di un elemento forfetario una tantum con importi diversificati fra i livelli retributivi: 340 euro per i livelli 7 e 8; 300 euro per i livelli 4, 5 e 6; 280 euro per i livelli 1, 2 e 3. Tali importi devono essere erogati in due ratei di pari importo con le retribuzioni di giugno e novembre 2025 e vanno proporzionalmente ridotti per i lavoratori a tempo parziale, come anche in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.
Le Parti hanno inoltre previsto che a decorrere dall'1.9.2025 dovrà essere erogato, nei confronti di tutto il personale che a tale data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente, un salario di anzianità per 13 mensilità nei seguenti valori: 20 euro per i livelli 5, 6, 7 e 8; 15 euro per i livelli 1, 2, 3 e 4.
L'Accordo ha altresì previsto per le annualità 2024 e 2025 strumenti di welfare a favore dei lavoratori per i seguenti valori: 200 euro per il 2024; 165 euro per i lavoratori che percepiscono l'assistenza sanitaria integrativa (ASI) e 200 euro per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l'ASI per il 2025. Per gli anni 2026 e 2027 il valore del welfare si ridurrà a 100 euro annui nel caso di decorrenza dell'assistenza sanitaria dalll'1.1.2026.
Sul versante normativo è stato previsto che il contratto a termine potrà avere una durata fino a 36 mesi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: assistenza agli alunni diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni; sostegno agli alunni con disabilità certificata; svolgimento di mansioni educative e/o didattiche, nel caso in cui il personale assunto sia privo di abilitazione o dei titoli; sostituzione di lavoratori assenti; progettazioni innovative, non prevedibili e che abbiano carattere di straordinarietà.
Si segnala infine che a decorrere dall'1.9.2025 sarà garantita l'assistenza sanitaria integrativa a tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi, a fronte di una quota contributiva a carico del datore di lavoro pari a 7 euro mensili per 12 mensilità.
Per le altre novità si rimanda al testo dell'Accordo.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI LUGLIO 2025

ASSICURAZIONE - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (CONFSAL - SNA)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.7.2025

Entro il mese luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 5.3.2025 l'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 5.3.2025, in misura pari a 300 euro.

CHIMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi previsti dall'Accordo 15.4.2025 a titolo di Trattamento Economico Mensile (TEM); di seguito ne riportiamo i valori.

- *Settore Chimico:*
  liv. A1, 2.627,52 euro; liv. A2, 2.627,52 euro; liv. A3, 2.627,52 euro; liv. B1, 2.425,22 euro; liv. B2, 2.425,22 euro; liv. C1, 2.153,25 euro; liv. C2, 2.153,25 euro; liv. D1, 1.993,03 euro; liv. D2, 1.993,03 euro; liv. D3, 1.993,03 euro; euro; liv. E1, 1.801,87 euro; liv. E2, 1.801,87 euro; liv. E3, 1.801,87 euro; liv. E4, 1.801,87 euro; liv. F, 1.767,46 euro.
- *Settore Fibre Chimiche:*
  liv. A1, 2.616,52 euro; liv. A2, 2.616,52 euro; liv. A3, 2.616,52 euro; liv. B1, 2.367,22 euro; liv. B2, 2.367,22 euro; liv. C1, 2.143,25 euro; liv. C2, 2.143,25 euro; liv. D1, 1.942,03 euro; liv. D2, 1.942,03 euro; liv. D3, 1.942,03 euro; liv. E1, 1.777,87 euro; liv. E2, 1.777,87 euro; liv. E3, 1.777,87 euro; liv. E4, 1.777,87 euro; liv. F, 1.740,46 euro.
- *Settore Abrasivi:*
  liv. A1, 2.553,51 euro; liv. B1, 2.272,38 euro; liv. B2, 2.272,38 euro; liv. C1, 1.982,05 euro; liv. C2, 1.982,05 euro; liv. C3, 1.982,05 euro; liv. D1, 1.777,44 euro; liv. D2, 1.777,44 euro; liv. D3, 1.777,44 euro; liv. E1, 1.684,79 euro; liv. E2, 1.684,79 euro; liv. E3, 1.684,79 euro; liv. F, 1.661,78 euro.
- *Settore Lubrificanti e GPL:*
  liv. Q1, 3.528,00 euro liv. Q2, 3.192,00 euro; liv. A, 3.044,00 euro; liv. B, 2.819,00 euro; liv. C, 2.565,00 euro; liv. D, 2.405,00 euro; liv. E, 2.218,00 euro; liv. F, 2.060,00 euro; liv. G, 2.017,00 euro; liv. H, 1.904,00 euro; liv. I, 1.746,00 euro.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO)
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO), come previsti dall'Accordo 15.4.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Settore Chimico:*
  liv. A1, 590,96 euro; liv. A2, 340,07 euro; liv. A3, 274,70 euro; liv. B1, 332,76 euro; liv. B2, 232,39 euro; liv. C1, 357,40 euro; liv. C2, 263,61 euro; liv. D1, 347,40 euro; liv. D2, 242,74 euro; liv. D3,185,73 euro; liv. E1, 269,41 euro; liv. E2, 164,27 euro; liv. E3, 95,42 euro; liv. E4, 47,17 euro.
- *Settore Fibre Chimiche:*
  liv. A1, 552,96 euro; liv. A2, 257,07 euro; liv. A3, 173,70 euro; liv. B1, 325,76 euro; liv. B2, 159,39 euro; liv. C1, 279,40 euro; liv. C2, 206,61 euro; liv. D1, 339,23 euro; liv. D2, 183,74 euro; liv. D3, 141,73 euro; liv. E1, 245,41 euro; liv. E2, 106,27 euro; liv. E3, 62,42 euro; liv. E4, 27,17 euro.
- *Settore Abrasivi:*

liv. A1, 382,47 euro; liv. B1, 342,04 euro; liv. B2, 169,05 euro; liv. C1, 281,50 euro; liv. C2, 223,46 euro; liv. C3, 164,92 euro; liv. D1, 320,06 euro; liv. D2, 174,03 euro; liv. D3, 130,15 euro; liv. E1, 167,42 euro; liv. E2, 61,47 euro; liv. E3, 20,33 euro.

MALATTIA
SCADENZA DELL'1.7.2025

Da luglio 2025 nel caso di unico evento morboso continuativo, non sono computati nel periodo di comporto i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 7 e fino a un massimo di 40 giorni complessivi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. In presenza di patologie oncologiche e degenerative, sempre ai fini dei termini di comporto, non sono tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, necessari per le connesse terapie (purché certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata), fino al limite del 100% del periodo di comporto spettante.

MATERNITÀ
SCADENZA DELL'1.7.2025

Da luglio 2025 per i primi 5 mesi di assenza, la lavoratrice beneficia di un trattamento di assistenza (ad integrazione di quello di legge) pari al 100% della normale retribuzione globale di fatto.

DIRIGENTI COMMERCIO

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2025

A decorrere dall'1.7.2025 la nuova retribuzione base mensile applicabile ai dirigenti assunti o nominati a partire dall'1.12.2023 è pari a 4.340,00 euro.

SUPERMINIMO CONTRATTUALE
SCADENZA DELL'1.7.2025

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti in forza alla data del 30.11.2023 la terza e ultima *tranche* dell'aumento a titolo di superminimo contrattuale previsto dall'Accordo 12.4.2023, pari a 150 euro.

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 12.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.041,62 euro; liv. 1, 1.949,15 euro; liv. 2, 1.770,74 euro; liv. 3, 1.603,71 euro; liv. 4, 1.476,82 euro; liv. 5, 1.385,15 euro; liv. 6, 1.310,16 euro.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori:

- *Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:*
  liv. 1, 2.049,51 euro; liv. 2, 1.906,99 euro; liv. 2-*bis*, 1.800,66 euro; liv. 3, 1.731,48 euro; liv. 4, 1.631,98 euro; liv. 5, 1.571,83 euro; liv. 6, 1.498,88 euro.
- *Settore orafo, argentieri e affini:*
  liv. 1, 2.050,65 euro; liv. 2, 1.910,54 euro; liv. 3, 1.739,09 euro; liv. 4, 1.635,64 euro; liv. 5, 1.572,82 euro; liv. 6, 1.491,23 euro.
- *Settore odontotecnica:*

liv 1S, 2.138,11 euro; liv. 1, 1.933,72 euro; liv. 2, 1.831,7 euro; liv. 3, 1.655,77 euro, liv. 4, 1.559,00 euro; liv. 5, 1.493,08 euro; liv. 6, 1.436,56 euro.

- *Settore restauro beni culturali:*
  liv. Q, 2.716,72 euro; liv. 1, 2.550,96 euro; liv. 2, 1.962,10 euro; liv. 3, 1.823,35 euro; liv. 4, 1.798,55 euro; liv. 5, 1.685,84 euro; liv. 6, 1.609,67 euro.

MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 13.6.2025; di seguito ne riportiamo i valori: Q (*ex* 1Q), 1.653,43 euro; liv. 7 (*ex* 1), 1.510,64 euro; liv. 6 (*ex* 2), 1.307,71 euro; liv. 5 (*ex* 3S), 1.052,19 euro; liv. 4 (*ex* 3), 962 euro; liv. 4 (par. 125), 939,47 euro; liv. 3 (*ex* 4), 886,85 euro; liv. 2 (par. 115), 864,31 euro; liv. 2 (*ex* 5), 819,21 euro; liv. 1 (*ex* 6), 751,57 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 23.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. A1, 1.682,05 euro; liv. A2, 1.581,12 euro; liv. B1, 1.429,74 euro; liv. B2, 1.362,46 euro; liv. B3, 1.303,59 euro; liv. C1, 1.278,36 euro; liv. C2, 1.126,97 euro; liv. C3, 1.051,27 euro; liv. C4, 841,03 euro.

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR)
SCADENZA DELL'1.7.2025

Decorrono dall'1.7.2025 i nuovi importi dell'elemento distinto della retribuzione (EDR), previsti dall'Accordo 23.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. A1, 59,70 euro; liv. A2, 56,12 euro; liv. B1, 50,75 euro; liv. B2, 48,36 euro; liv. B3, 46,27 euro; liv. C1, 45,37 euro; liv. C2, 40,00 euro; liv. C3, 37,31 euro; liv. C4, 29,85 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.7.2025

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 22.3.2024 il secondo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 22.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 303,81 euro; liv. 1, 273,67 euro; liv. 2, 236,73 euro; liv. 3, 202,34 euro; liv. 4, 175,00 euro; liv. 5, 158,11 euro; liv. 6, 141,95 euro; liv. 7, 121,53; operatore di vendita 1ª cat., 165,20 euro; operatore di vendita 2ª cat. Q, 138,69 euro.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI AGOSTO 2025

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.8.2025

Con riferimento alle aziende alimentari non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti impegnate nella somministrazione di alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, decorrono dall'1.8.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 26.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A, 2.103,87 euro; liv. B, 1.918,92 euro; liv. C, 1.807,14 euro; liv. D, 1.702,69 euro; liv. E, 1.595,86 euro.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI DI DETENUTI O INTERNATI

I datori di lavoro che assumono detenuti o internati possono beneficiare di significativi sgravi di natura fiscale o previdenziale.

Per i datori di lavoro che decidono di assumere detenuti e internati, è possibile beneficiare di sgravi contributivi e fiscali finalizzati al reinserimento sociale delle persone.
Gli sgravi in questione sono:

- pari al 95% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore;
- erogati entro un tetto annuo di finanziamento, esaurito il quale non possono essere riconosciute agevolazioni, né per nuove assunzioni né per lavoratori già assunti per i quali spetterebbe ancora la riduzione (DM 24.7.2014 n. 148, circ. INPS 25.7.2002 n. 134 e 15.2.2019 n. 27).

Datori di lavoro

Sono destinatari degli sgravi in questione le cooperative sociali e le aziende pubbliche e private che assumono detenuti e internati.
In particolare, le cooperative sociali beneficiano delle agevolazioni:

- sia per lo svolgimento di attività lavorative all'interno del carcere;
- sia per attività svolte all'esterno della struttura carceraria.

Sul punto, si precisa che ai sensi dell'art. 35 del DL 11.4.2025 n. 48 fino all'11.4.2025, alle altre aziende pubbliche e private le agevolazioni contributive erano riconosciute solo a quelle che impiegavano detenuti e internati per lo svolgimento di attività all'interno del carcere, mentre dal 12.4.2025 possono beneficarne anche per il lavoro fuori dal carcere.

Assunzioni agevolabili

Le agevolazioni in questione sono riconosciute a fronte dell'assunzione di:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- nonché persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

Viceversa, le agevolazioni non spettano per l'assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (ad es., chi si trova agli arresti domiciliari).

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Inoltre, è possibile usufruire dell'agevolazione per i rapporti di lavoro intermittente e per le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione, mentre non è possibile riconoscere il beneficio per i rapporti di lavoro domestico.

Misura e durata del beneficio

Lo sgravio è pari al 95% della contribuzione complessivamente dovuta:

- comprendente la quota a carico del datore di lavoro e quella a carico lavoratore);
- nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno.

L'agevolazione è subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale che ne modula la misura annualmente in relazione alle risorse disponibili; in mancanza di emanazione del decreto, la misura è confermata per gli anni successivi.
Il beneficio si applica per tutta la durata del rapporto di lavoro in stato di detenzione e per i detenuti che hanno cessato lo stato di detenzione, il beneficio contributivo spetta anche per:

- i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per i lavoratori che hanno beneficiato della semilibertà a condizione che l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno;
- i 24 mesi successivi alla detenzione per coloro che non ne hanno beneficiato sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione (art. 3-*bis* co. 1 del DL 78/2013).

Non ricadono nell'esonero la contribuzione e i premi dovuti all'INAIL, nonché lo 0,30% del contributo aggiuntivo NASpI destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali, l'accantonamento al Fondo tesoreria, la contribuzione di finanziamento dei Fondi bilaterali e la contribuzione di solidarietà.

Compatibilità e cumulabilità

Il beneficio non è compatibile con altri benefici di natura contributiva, mentre risulta cumulabile con incentivi di natura economica. L'ulteriore beneficio economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.

Condizionalità

Requisito essenziale per l'assunzione da parte delle aziende pubbliche e private è la stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione penitenziaria che deve

disciplinare l'oggetto, le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.
Lo sgravio è subordinato al possesso del DURC, mentre non sono applicabili i principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, in virtù della specialità della norma che riguarda l'agevolazione per i detenuti.

Presentazione della domanda

Per accedere all'incentivo in parola, i datori di lavoro devono presentare annualmente all'INPS un'apposita istanza, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.
L'autorizzazione sarà rilasciata in base all'ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.
A tal fine, i datori di lavoro inviano una domanda di ammissione avvalendosi del modulo "DETI", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)".
In particolare, nel modulo sarà necessario indicare:

- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l'agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l'importo del beneficio spettante proiettato sull'intera annualità.

Successivamente, ai datori di lavoro autorizzati viene attribuito il codice di autorizzazione "4V".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom